



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 721 del 2024, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Tecnomec Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale  
come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, con domicilio *ex lege* in  
Lecce, piazza S. Oronzo;

*nei confronti*

Vestas Blades Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata  
e difesa dagli avvocati Gabriele Bricchi, Ermanno Vaglio, con domicilio eletto presso lo  
studio Ermanno Vaglio in Milano, via Vittor Pisani 20;

*per l'annullamento*

*previa concessione di idonee misure cautelari*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota prot. n. 0010487 trasmessa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto in data 26.4.2024 e avente ad oggetto “*Concessione di beni demaniali (Art. 36 Cod. Nav.) - Istanza di concessione demaniale della zona denominata "piastra portuale di Taranto" al fine di insediare attività di logistica integrata relative ai settori dei prodotti ortofrutticoli e della carpenteria metallica – Conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 L. 241/90 – Improcedibilità della domanda*”;

- della successiva nota trasmessa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto in data 17.5.2024 e avente ad oggetto “*Porto di Taranto - TECNOMECE ENGINEERING S.R.L. - Concessione di beni demaniali (Art. 36 Cod. Nav.) - Istanza di concessione demaniale della zona denominata "piastra portuale di Taranto" al fine di insediare attività di logistica integrata relative ai settori dei prodotti ortofrutticoli e della carpenteria metallica – Improcedibilità della domanda – Riscontro istanza di riesame*”;

- della nota prot. n.0009417 trasmessa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto in data 15.4.2024 e recante “*Comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 L. 241/90 - Richiesta integrazioni*”;

- di ogni atto altro connesso, presupposto e/o consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Tecnomec Engineering S.r.l. in data 22 ottobre 2024:

- del decreto “AP\_TA.Porto\_TA.REG\_DECRETI.R.0000081.04-09-2024” pubblicato sull'albo pretorio dall'AdSPMI in data 4.9.2024, con cui l’Autorità portuale, in esito al procedimento di valutazione e comparazione dei progetti presentati dagli operatori economici, ha decretato l’assentimento in concessione demaniale marittima del Compendio denominato “PIATTAFORMA LOGISTICA” del Porto di Taranto in favore di Vestas Blades Italia S.r.l.;

- di ogni atto altro connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e della Vestas Blades Italia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 il dott. Elio Cucchiara e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 14 giugno 2024 e depositato in data 24 giugno 2024, la ricorrente, Tecnomec Engineering S.r.l., ha chiesto l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, dei provvedimenti, come meglio indicati in epigrafe, a mezzo dei quali l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha disposto l'improcedibilità della domanda dalla medesima presentata per la partecipazione alla procedura competitiva per l'assegnazione in forma di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 cod. nav. del compendio denominato "*piastra portuale di Taranto*", avviata a mezzo di avviso pubblico nr. 2\_24\_VES\_DEM del 26 febbraio 2024. Con motivi aggiunti notificati e depositati in data 22 ottobre 2024, la ricorrente ha impugnato, altresì, il decreto dell'Autorità Portuale AP\_TA.Porto\_TA.REG\_DECRETI.R.0000081.04-09-2024, a mezzo del quale l'Amministrazione, ad esito della procedura suddetta, ha decreto l'assentimento in concessione demaniale marittima del compendio in questione in favore della controinteressata, Vestas Blades Italia S.r.l.

2. Riferisce la ricorrente in punto di fatto che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, con avviso pubblico nr. 2\_24\_VES\_DEM del 26 febbraio 2024, emanato in applicazione del Regolamento delle "*Procedure amministrative in materia di demanio marittimo*" adottato dall'Ente con Ordinanza n. 6/21 del 23.03.2021, rendeva noto di aver ricevuto da parte della Vestas Blades Italia S.r.l. domanda di concessione marittima ex art. 36 cod. nav. del compendio denominato "*piastra portuale di Taranto*" e, di conseguenza, formulava invito agli eventuali interessati a presentare per iscritto, entro il termine del 5 aprile 2024, domande concorrenti, opposizioni o osservazioni.

2.1. La ricorrente, pertanto, faceva pervenire in data 5 aprile 2024 domanda concorrente per l'attribuzione in concessione del suddetto compendio demaniale. Con nota di pari data, inoltre, rappresentava all'Amministrazione di essersi trovata nell'impossibilità di procedere all'invio integrale della documentazione funzionale alla presentazione della domanda (come indicata nell'avviso pubblico mediante rinvio all'art. 5 del Regolamento del 23.03.2021) e, nello specifico, di non essere riuscita a "*definire il Quadro T presente nella piattaforma SID*", lamentando la presenza di un errore bloccante

generato dal sistema informatico. Per tale ragione, quindi, la società non era stata in grado di trasmettere il modello D1, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 10/09 del 05.06.2009, prescritto tra i documenti da inviare in sede di trasmissione della domanda.

2.2. L'Amministrazione, con nota n. 9417 del 15 aprile 2024, preso atto di quanto rappresentato con la suddetta comunicazione, invitava la ricorrente a formalizzare, a pena di improcedibilità, la trasmissione del modello D1 integralmente compilato entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della nota medesima. Con l'occasione, inoltre, l'Amministrazione invitava la ricorrente a fornire, sempre nel termine di cinque giorni, alcuni chiarimenti in ordine alla domanda presentata e, in particolare, *“a voler meglio precisare se trattasi di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI/ATI) o di associazione temporanea di scopo (ATS)”*.

2.3. La ricorrente riferisce, quindi, di essersi attivata al fine di ottemperare alla richiesta dell'Amministrazione, provvedendo all'invio della documentazione con PEC del 19 aprile 2024, ma di aver, tuttavia, spedito la stessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non corrispondente a quello dell'Amministrazione (*“protocollo.autportta@postacert.it”* invece di *“protocollo.autportta@postecert.it”*), senza avvedersi dell'errore commesso.

2.4. Di conseguenza l'Amministrazione, con nota n. 10487 del 26 aprile 2024, rilevata la mancata ricezione della documentazione e delle informazioni richieste in data 15 aprile 2024, comunicava alla ricorrente l'improcedibilità della domanda di concessione dalla stessa presentata.

2.5. La ricorrente, con nota del 14 maggio 2024, provvedeva alla trasmissione della documentazione richiesta dall'Amministrazione e formulava, altresì, istanza di riesame del provvedimento di improcedibilità della domanda, chiedendo *“di riammettere il costituendo raggruppamento tra la scrivente Tecnomec Engineering e Agromed al prosieguo della procedura in oggetto”*. L'Amministrazione, tuttavia, con nota n. 12269 del 20 maggio 2024, comunicava il rigetto dell'istanza *“in ragione del superiore interesse pubblico di garantire certezza e celerità del procedimento amministrativo, nonché di assicurare il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, imparzialità e par condicio”*.

2.6. La ricorrente ha, pertanto, adito questo Tribunale, chiedendo l'annullamento previa sospensiva dei provvedimenti indicati in epigrafe sulla scorta dei seguenti motivi di

censura:

- *“ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. INGIUSTIZIA MANIFESTA. SVIAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, BUONA FEDE E SCUSABILITÀ DELL’ERRORE, IMPARZIALITÀ, FAVOR PARTECIPATIONIS E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST.”*

- *“VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, DI FUNZIONALITÀ, DI ECONOMICITÀ, DI LOGICA DEL RISULTATO E DI LEALE COLLABORAZIONE CON LA PARTE PRIVATA. VIOLAZIONE, ERRATA E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 36 COD. NAV. VIOLAZIONE, ERRATA E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DEL REGOLAMENTO RECANTE “PROCEDURE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO” DELL’AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO IN FATTO ED IN DIRITTO. ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA SOTTO ALTRO PROFILO. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA”.*

2.7. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 24 giugno 2024 per resistere al ricorso e, in data 24 giugno 2024, ha provveduto al deposito della documentazione di causa e di una relazione difensiva.

2.8. La controinteressata, Vestas Blades Italia S.r.l., si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 8 luglio 2024, a mezzo della quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

2.9. Ad esito della camera di consiglio del 10 luglio 2024, con ordinanza n. 475/2024, questo T.A.R. ha rigettato la richiesta di misure cautelari formulata a mezzo del ricorso introduttivo, in quanto *“la ricorrente è venuta meno al dovere di porre in essere la necessaria diligenza nell’adempimento dell’incombente e che la rimessione in termini non appare compatibile con la peculiarità del procedimento amministrativo di cui trattasi e con le esigenze di celerità in vista della realizzazione dell’opera”*. Il provvedimento adottato in sede cautelare è stato confermato da parte del Consiglio di Stato con ordinanza n. 3396/2024, pubblicata in data 9 settembre 2024.

2.10. Con atto notificato in data 22 ottobre 2024 e depositato in parti data, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti a mezzo dei quali ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del decreto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio "AP\_TA.Porto\_TA.REG\_DECRETI.R.0000081.04-09-2024", a mezzo del quale l'Amministrazione, nelle more del giudizio, ha decretato l'assentimento in concessione demaniale del compendio in favore della Vestas Blades Italia S.r.l. A mezzo dei motivi aggiunti parte ricorrente non ha formulato nuove ragioni di censura, ma si è limitata ad estendere avverso l'atto conclusivo del procedimento, per illegittimità in via derivata, le doglianze già proposte nel ricorso introduttivo in relazione ai provvedimenti con i quali è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda di partecipazione.

2.11. In data 15 novembre 2021, l'Amministrazione ha provveduto al deposito di documentazione concernente i successivi provvedimenti intervenuti nelle more del giudizio ed una memoria difensiva, con la quale ha ribadito quanto già precedentemente sostenuto a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso.

2.12. Ad esito della camera di consiglio del 20 novembre 2024, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata introitata dal Collegio per la decisione.

3. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

4. Con il primo motivo di censura, la ricorrente lamenta l'irragionevolezza e l'illogicità dei provvedimenti impugnati per violazione dei principi di proporzionalità, buona fede, scusabilità dell'errore, imparzialità, *favor participationis* e buon andamento. In sintesi, secondo la ricorrente, l'Amministrazione avrebbe dovuto accogliere la richiesta di riesame formulata in data 14 maggio 2024, in quanto, da una parte, la mancata ricezione della PEC spedita a riscontro della nota del 15 aprile 2024 era da ritenersi imputabile ad un mero errore materiale, sicché se ne sarebbe dovuta consentire l'emendazione e, dall'altra, in considerazione del fatto che i dati contenuti nel modello D1 erano comunque già conosciuti dall'Amministrazione, da ciò discendendo la natura prettamente formale dell'omissione posta a fondamento della declaratoria di irricevibilità della domanda.

4.1. Il motivo di ricorso è infondato.

4.2. Nel caso di specie, la condotta dell'Autorità Portuale deve ritenersi rispettosa dei principi dell'azione amministrativa invocati da parte della ricorrente, avendo l'Amministrazione, a mezzo della nota del 15 aprile 2024, consentito alla società di

provvedere ad integrare le carenze relative alla domanda di partecipazione alla procedura competitiva (senza, peraltro, richiedere alcuna dimostrazione in ordine alla non imputabilità dell'asserito errore informatico che impediva l'invio tempestivo del modello D1), provvedendo a dichiarare l'improcedibilità della domanda solo ad esito della mancata ricezione di quanto richiesto alla scadenza del nuovo termine assegnato.

4.3. Allo stesso tempo, la mancata ricezione da parte dell'Amministrazione della documentazione e dei chiarimenti indicati nella nota del 15 aprile 2024 si è verificata a causa di un errore commesso da parte della ricorrente in sede di digitazione dell'indirizzo di spedizione della PEC del 19 aprile 2024. Detto errore, alla luce della sua concreta connotazione, non può, tuttavia, ritenersi scusabile, ma è da imputarsi piuttosto alla negligenza della ricorrente medesima.

4.4. Quanto occorso dimostra, infatti, che la società non si è sincerata, all'atto dell'invio della PEC del 19 aprile, della corretta digitazione dell'indirizzo del destinatario (chiaramente indicato dall'Amministrazione nella nota del 15 aprile 2024) e non ha nemmeno provveduto a verificare l'esito della spedizione, pur trattandosi di un controllo di semplice ed immediata esecuzione mediante l'esame delle ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema di posta certificata (rilasciate dal gestore del servizio ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del d.P.R. 68/2005). Ed invero, se parte ricorrente avesse provveduto a tali verifiche, avrebbe potuto agevolmente procedere ad un nuovo invio nei termini indicati nell'Amministrazione (in scadenza al giorno successivo a quello dell'invio errato), da ciò discendendo, come si è premesso, l'imputabilità dell'errore a negligenza e la sua non scusabilità.

4.5. Deve, inoltre, considerarsi che la natura competitiva del procedimento in esame impone l'applicazione non solo dei principi generali richiamati da parte della società ricorrente, ma rende, altresì, necessario garantire la *par condicio* tra gli operatori interessati all'avviso pubblico (come evidenziato dall'Amministrazione nel provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame), principio la cui tutela si esprime anche nella previsione di precisi termini procedurali entro i quali i privati interessati sono tenuti ad adempiere a quanto necessario alla loro regolare partecipazione alla procedura selettiva (sul punto, Cons. Stato – Sez. VI, n. 8546 del 25.10.2024: “*la perentorietà del termine per la presentazione della domanda è posta a presidio della par condicio e della certezza delle*

*situazioni giuridiche per tutti i concorrenti, criteri ai quali si deve ispirare la p.a. procedente nella gestione di una procedura selettiva”).*

4.6. Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, l’Autorità di Sistema Portuale ha legittimamente dichiarato l’improcedibilità della domanda della ricorrente e rigettato l’istanza di riesame dalla stessa formulata, stante il mancato tempestivo riscontro, per ragioni imputabili a colpa della ricorrente medesima, alla richiesta di integrazione documentale e di chiarimenti formulata con la nota del 15 aprile 2024.

4.7. Con riferimento, invece, alle ulteriori deduzioni esposte nel primo motivo di ricorso in ordine alla natura formale dell’omissione di che trattasi, in quanto i dati da inserire nel modello D1 erano comunque già conosciuti da parte dell’Amministrazione, deve rilevarsi che detto modello è previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 10/09 del 05.06.2009, nel quale è definito come *“lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere alla competente Amministrazione il rilascio di una concessione demaniale ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del Codice della navigazione, l’eventuale contestuale anticipata occupazione ex art. 38 del Codice della navigazione, nonché la destinazione, da parte di altre pubbliche amministrazioni, di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici ex art. 34 del Codice della navigazione e 36 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione”*.

4.8. Con riferimento alla fattispecie in esame, la presentazione del modello risultava espressamente richiesta anche dall’avviso pubblico di indizione della procedura, in base al quale: *“La domanda di concessione concorrente dovrà essere presentata in conformità a quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento ‘Procedure amministrative in materia di marittimo’ disponibile sul sito dell’AdSP Mar Ionio completa della documentazione di supporto indicata nell’Allegato 1 del Regolamento medesimo...”*. Nello specifico, l’art. 5, co. 2, del richiamato Regolamento stabilisce che le domande di concessione ex art. 36 cod. nav. devono essere prodotte mediante la trasmissione del modello D1.

4.9. La presentazione del modello D1 costituisce, quindi, un adempimento obbligatoriamente previsto dalla disciplina di regolamentazione della procedura selettiva in esame, con previsioni che non sono state fatte oggetto di contestazione da parte della ricorrente e che, pertanto, sono da ritenersi pienamente valide e vincolanti, ragione per cui il provvedimento di declaratoria di improcedibilità della domanda, motivato sulla scorta della mancata trasmissione del modello D1, deve ritenersi legittimo.

4.10. Allo stesso tempo, la possibilità dell'Amministrazione di ricavare i dati in questione dalla documentazione già in suo possesso non costituisce circostanza tale da far venir meno l'obbligo di provvedere comunque alla presentazione del modello D1, trattandosi, come si è detto, di adempimento direttamente imposto dalla regolamentazione di gara e la cui *ratio*, com'è evidente dal testo del decreto ministeriale poc'anzi citato, è quella di garantire l'uniformità – e, quindi, la migliore comparabilità – delle domande di partecipazione e l'immediata lettura dei dati e delle informazioni ivi contenute. La natura formale dell'omissione ha, quindi, potuto giustificare la concessione del termine per provvedere alla trasmissione tardiva del modello, ferma restando la necessità di provvedere comunque alla sua acquisizione in base a quanto stabilito dalla disciplina applicabile al caso di specie.

4.11. Allo stesso tempo, occorre, altresì, evidenziare che l'Amministrazione, a mezzo della nota del 15 aprile 2024, non si è limitata a richiedere alla ricorrente la trasmissione del modello D1 mancante, ma ha altresì invitato la società a fornire, sempre nel termine di cinque giorni, delle precisazioni in relazione ad alcuni aspetti della domanda di partecipazione ritenuti non chiari. Si legge, infatti, nella nota: *“In ordine alla dichiarazione resa da codesta Società di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere, quale impresa mandataria, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dell'impresa mandante Agromed S.r.l. società benefit, si invita a voler meglio precisare se trattasi di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI/ATI) o di associazione temporanea di scopo (ATS)”*.

4.12. Trattasi in questo caso, com'è evidente alla luce della richiesta formulata, di informazioni di cui l'Amministrazione non era in possesso ed in ordine alle quali non sono pervenuti i richiesti chiarimenti, tant'è che la loro mancata trasmissione è stata espressamente posta a fondamento del provvedimento di improcedibilità del 26 aprile 2024, unitamente alla questione relativa all'omesso invio del modello D1. Di conseguenza, anche a voler ritenere, per mera ipotesi, non necessaria la trasmissione del modello D1, la società ricorrente non ha comunque fornito riscontro nei termini all'ulteriore richiesta di chiarimenti formulata da parte dell'Amministrazione, risultando, quindi, giustificata la decisione di improcedibilità della domanda anche soltanto sotto tale profilo.

4.13. Ne discende, in conclusione, l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

5. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l'eccesso di potere e la violazione di legge da cui sarebbero viziati i provvedimenti impugnati, in quanto l'Amministrazione non avrebbe dovuto ritenere perentorio il termine di cinque giorni assegnato con la nota del 15 aprile 2024, difettando una specifica previsione di legge al riguardo e comunque una chiara manifestazione di volontà dell'Amministrazione in tal senso nella suddetta nota. Per tale ragione, pertanto, l'Amministrazione avrebbe dovuto accettare la documentazione presentata a mezzo dell'istanza di riesame del 14 maggio 2024.

5.1. La censura è infondata.

5.2. Deve, in primo luogo, rilevarsi che, diversamente da quanto sostenuto nel motivo di ricorso, è evidente che nel caso di specie l'Amministrazione, nella nota del 15 aprile 2024, abbia inteso attribuire valore perentorio al termine ivi concesso alla ricorrente. Nella nota, infatti, si legge che il modello D1 e le ulteriori informazioni richieste sarebbero dovute pervenire *“entro e non oltre giorni CINQUE dal ricevimento della presente, a pena di improcedibilità della domanda medesima”*, terminologia alla luce della quale non può residuare alcun margine di dubbio in ordine alla volontà dell'Amministrazione in ordine alla natura del termine assegnato.

5.3. Ciò posto, quanto alla più generale questione relativa alla natura ordinatoria o perentoria dei termini procedurali, questo Collegio non ritiene condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui, in mancanza di un'espressa previsione di legge, un termine procedimentale non potrebbe ritenersi perentorio.

5.4. I precedenti richiamati nel ricorso, infatti, appaiono in contrasto con il prevalente orientamento giurisprudenziale (dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi), secondo cui l'espressa previsione di legge è necessaria per attribuire valore perentorio solo ed esclusivamente ai termini di natura processuale in ragione di quanto previsto dall'art. 152 c.p.c., norma che, tuttavia, non trova applicazione nell'ambito del procedimento amministrativo, ove la natura perentoria o ordinatoria dei termini deve valutarsi in ragione della funzione che gli stessi sono chiamati a svolgere in relazione alla procedura presa in esame.

5.5. Al riguardo, si richiama quanto recentemente ribadito da parte del Consiglio di Stato – Sezione VI, con sentenza n. 2638 del 19 marzo 2024 (pronunciata, peraltro, in

riforma della sentenza del T.A.R. Brescia n. 17/2021, citata nel ricorso), ove si legge quanto segue:

*“6.1. La necessaria indicazione della perentorietà del termine riguarda solo i termini processuali, non anche quelli procedurali, per i quali, invece, va individuata la ratio della loro previsione.*

*L’art. 152 c.p.c., premesso che i termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge, sancisce al secondo comma che “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori”.*

*In proposito, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10 del 25 febbraio 2014, ha avuto modo di chiarire che “L’individuazione del termine come perentorio è perciò anzitutto basata sulla ratio dello stesso in rapporto alla fase del procedimento in cui si colloca l’adempimento, in coerenza con la giurisprudenza prevalente di questo Consiglio, per cui l’art. 152 c.p.c, che definisce i termini processuali come ordinatori salvo quelli espressamente qualificati come perentori, “vale esclusivamente per i termini processuali, mentre con riguardo ai termini esistenti all’interno del procedimento amministrativo il carattere perentorio o meno va ricavato dalla loro ratio” (Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2011, n. 6051 e giurisprudenza ivi citata)”.*

*Tale giurisprudenza è stata anche recentemente richiamata, unitamente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, da questo Consiglio (Cons. Stato, VII; 9 maggio 2023, n. 4676), che ha posto in rilievo, da un lato, la stretta applicabilità dell’art. 152 c.p.c. ai termini processuali, dall’altro, l’esigenza un’interpretazione funzionale dell’apposizione di un termine, in assenza di una specifica definizione di esso quale ordinatorio o perentorio, che va desunta dalla finalità che l’apposizione di tale termine è destinata a perseguire nello specifico procedimento”.*

5.6. Ciò precisato, nel caso di specie il termine assegnato dall’Amministrazione con la nota del 15 aprile 2024 è stato attribuito alla ricorrente in funzione di soccorso istruttorio per consentirle, da una parte, la trasmissione di documentazione (il modello D1) il cui termine di invio era già scaduto (in quanto l’avviso pubblico fissava la data ultima del 5 aprile 2024 per l’invio delle domande concorrenti) e, dall’altra, al fine di ricevere alcuni chiarimenti in ordine a quanto dichiarato dalla società nella domanda trasmessa.

5.7. Si tratta, quindi, di un termine concesso nell’ambito di una procedura selettiva per l’attribuzione di una concessione demaniale, per la quale, pur non trovando diretta applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 3/2023, “sulla base delle disposizioni comunitarie, recepite dal Legislatore con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione

della “Direttiva Servizi” 2006/123/CE, c.d. “Direttiva Bolkestein” e dei costanti orientamenti giurisprudenziali, la scelta del Concessionario ... deve essere conseguente ad una procedura competitiva e concorrenziale, valutativa ed aperta, ispirata ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità” (così nel preambolo del Regolamento dell’Autorità di Sistema n. 6/2021).

5.8. Conseguentemente, l’operatività di detto termine in una procedura competitiva e, in particolare, nella fase di presentazione delle domande e di individuazione dei partecipanti ne determina con ogni evidenza il carattere perentorio, in quanto lo stesso è posto a “*presidio della par condicio e della certezza delle situazioni giuridiche per tutti i concorrenti, criteri ai quali si deve ispirare la p.a. procedente nella gestione di una procedura selettiva*” (Cons. Stato – Sez. VI, n. 8546 del 25.10.2024 – già precedentemente citata), finalità che risulterebbero evidentemente frustrate ove fosse consentita la presentazione o l’integrazione delle domande oltre la scadenza dei termini fissati dall’amministrazione, soprattutto ove già prorogati una prima volta e in difetto (come nel caso di specie) di una valida ragione giustificativa per l’accettazione tardiva di quanto precedentemente richiesto.

5.9. Ulteriore conferma in ordine alla natura del termine in esame si ravvisa, altresì, nella disciplina del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 d. lgs. 36/2023 (norma che costituisce con evidenza il modello applicato dall’Amministrazione nel caso di specie a mezzo della nota del 15 aprile 2024), ove la perentorietà del termine emerge pacificamente dalle previsioni del comma 2, quale punto di equilibrio tra i principi di *favor participationis* e di *par condicio* tra gli operatori coinvolti nelle procedure competitive.

5.10. In conclusione, quindi, anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, quantificate in € 1.500,00 in favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ed € 1.500,00 in favore della Vestas Blades Italia S.r.l., oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Silvio Giancaspro, Primo Referendario

Elio Cucchiara, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Elio Cucchiara**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonio Pasca**

**IL SEGRETARIO**